

# **Ordinanza sui collaboratori nominati per la durata della funzione (Ordinanza sulla durata della funzione)**

del 17 ottobre 2001

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000<sup>1</sup> sul personale federale (LPers),  
*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nominato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati:

- a. i membri delle Commissioni federali di ricorso e arbitrali (art. 9 cpv. 3 LPers);
- b. i membri della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (art. 104 cpv. 1 della legge del 26 giugno 1998<sup>2</sup> sull'asilo e art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999<sup>3</sup> concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo);
- c. gli impiegati dell'Assemblea federale e del Tribunale federale per quanto siano nominati per la durata della funzione e per quanto l'Assemblea federale e il Tribunale federale non disciplinino essi stessi queste assunzioni (art. 9 cpv. 4 LPers);
- d. l'uditore in capo dell'esercito, il procuratore generale della Confederazione, i procuratori generali supplenti della Confederazione, i procuratori pubblici della Confederazione e i loro supplenti (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 32 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>4</sup> sul personale federale; OPers).

<sup>2</sup> Per quanto la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'OPers.

## **Art. 2** Costituzione del rapporto di lavoro e durata della funzione

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro è costituito mediante una decisione di nomina sottoposta ad approvazione.

<sup>2</sup> Con gli impiegati da nominare per la durata della funzione non può essere convenuto alcun periodo di prova secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPers.

RS 172.220.111.6

<sup>1</sup> RS 172.220.1

<sup>2</sup> RS 142.31

<sup>3</sup> RS 142.317

<sup>4</sup> RS 172.220.111.3

<sup>3</sup> Il contenuto della decisione di nomina comprende almeno:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. la funzione o il settore d'attività;
- c. il luogo di lavoro;
- d. il tasso di occupazione;
- e. lo stipendio;
- f. l'istituto e il piano di previdenza.

<sup>4</sup> La durata della funzione è retta dall'articolo 32 capoverso 2 OPers<sup>5</sup> o dalle disposizioni legali speciali.

### **Art. 3** Fine del rapporto di lavoro

<sup>1</sup> L'autorità di nomina e l'impiegato possono risolvere in ogni momento il rapporto di lavoro mediante contratto di disdetta scritto.

<sup>2</sup> La fine unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'autorità di nomina o dell'impiegato è retta dall'articolo 32 capoversi 3–5 OPers<sup>6</sup>.

### **Art. 4** Stipendio

<sup>1</sup> L'autorità di nomina determina nella decisione di nomina la classe di stipendio secondo l'articolo 36 OPers<sup>7</sup> e lo stipendio iniziale secondo l'articolo 37 OPers.

<sup>2</sup> Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio determinata, finché esso raggiunge questo importo.

<sup>3</sup> Non sono versati premi di riconoscimento secondo l'articolo 49 OPers.

### **Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

17 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3007

<sup>5</sup> RS 172.220.111.3

<sup>6</sup> RS 172.220.111.3

<sup>7</sup> RS 172.220.111.3